

## VADEMECUM D.L. “CURA ITALIA”

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE <sup>1</sup>	TIPO DI INTERVENTO	REQUISITI	MISURE	DURATA	CAUSALE	PRESTAZIONE								
<b>ASSEGNO ORDINARIO<sup>2/3</sup></b>	Sospensione /riduzione oraria	Datori di lavoro <b>da 5 a 50</b> dipendenti	<p>Procedura sindacale telematica entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva.</p> <p>Il periodo non si computa ai fini del computo di durata massima prevista (periodo neutro). Decorrenza dal 23 febbraio 2020.</p> <p>Non vige il limite sulla prestazione che secondo normativa non deve essere superiore a 10 volte i contributi versati (tetto aziendale).</p> <p>Possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS.</p>	9 settimane	Emergenza COVID 19	<p>Il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.</p> <p>L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile massimo (Circ. INPS n. 20/2020):</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Retr. &lt;= a:</b></td> <td><b>Massimale lordo pari a:</b></td> </tr> <tr> <td><b>€ 2.159,48</b></td> <td><b>€ 998,18</b></td> </tr> <tr> <td><b>Retr. &gt; a:</b></td> <td><b>Massimale lordo pari a:</b></td> </tr> <tr> <td><b>€ 2.159,48</b></td> <td><b>€ 1.199,72</b></td> </tr> </table>	<b>Retr. &lt;= a:</b>	<b>Massimale lordo pari a:</b>	<b>€ 2.159,48</b>	<b>€ 998,18</b>	<b>Retr. &gt; a:</b>	<b>Massimale lordo pari a:</b>	<b>€ 2.159,48</b>	<b>€ 1.199,72</b>
<b>Retr. &lt;= a:</b>	<b>Massimale lordo pari a:</b>													
<b>€ 2.159,48</b>	<b>€ 998,18</b>													
<b>Retr. &gt; a:</b>	<b>Massimale lordo pari a:</b>													
<b>€ 2.159,48</b>	<b>€ 1.199,72</b>													

<sup>1</sup> Qualora i lavoratori abbiano ferie o permessi residui al 31/12/2019 il datore di lavoro può disporre l'utilizzo in attesa del perfezionamento degli ammortizzatori.

<sup>2</sup> Per la messa a punto delle domande predisporre uno schema indicante per ogni lavoratore i giorni e gli orari di astensione dal lavoro.

<sup>3</sup> La disciplina di cui all'art.19 del DL CURA ITALIA si applica anche alle aziende in regime CIGO ex art. 10 del d.lgs. n. 148/2015. Resta possibile, per le imprese in regime CIGS, attivare la CIGS per le causali come da DM n. 94033/2016 (es. crisi d'impresa) previo svolgimento delle procedure sindacali ma con semplificazioni operative nei termini,

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE <sup>4</sup>	TIPO DI INTERVENTO	REQUISITI	MISURE	DURATA	CAUSALE	PRESTAZIONE
<b>CIGD<sup>5</sup></b>	Sospensione/ riduzione oraria	Imprese da: <b>da 1 a 5</b> dipendenti senza stipula accordo sindacale <b>da 5 dipendenti</b> in poi con accordo sindacale. <sup>6</sup>	Pagamento diretto da parte dell'INPS. Decorrenza dal 23 febbraio 2020. Procedure sindacale telematica.	9 settimane	Emergenza COVID 19	<b>IDEM</b>
<b>ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ<sup>7</sup></b>	Riduzione oraria	Datori di lavoro da 5 a 15 dipendenti	Datori di lavoro che hanno in corso Assegno di Solidarietà possono sospendere lo stesso e far ricorso all'Assegno Ordinario.	9 settimane	Emergenza COVID 19	<b>IDEM</b>

<sup>4</sup> Ferma restando la potestà delle Regioni di disporre diversamente, ferie o permessi residui possono essere fruiti in attesa del perfezionamento degli ammortizzatori..

<sup>5</sup> L'art. 22, comma 7, specifica che restano salvi gli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020 e, pertanto, per quanto riguarda i Comuni insistenti sulle cd. "zona rossa e sulla zona gialla", la CIGD opera secondo le previgenti disposizioni. La norma sembra dare atto della coesistenza di un regime diversificato per le imprese localizzate nei comuni ex Allegato 1 (cd. Zone Rosse), e in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (cd. Zone Gialle) o, quantomeno, a tenere ferma e distinta la concessione del trattamento già adottato nei termini di cui al D.L. n. 9/2020 il quale - sul punto - prevede il limite massimo di durata del trattamento di CIGD pari, rispettivamente, a tre mesi e un mese, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

<sup>6</sup> La CIGD, peraltro, può essere attivata anche da parte delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, ma non in quello della CIGO. In tal senso sembra infatti ragionevole sostenere che, essendo riservata l'applicazione della CIGD alle imprese alle quali non sono applicabili le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, la stessa norma si riferisca alle specifiche tutele concesse con "causale COVID" e, cioè, alle imprese che non possono attivare la CIGO o l'assegno ordinario (*per i nostri settori: imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, che occupino mediamente **più di 50 dipendenti** inclusi gli apprendisti e i dirigenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino mediamente **più di 50 dipendenti** inclusi gli apprendisti e i dirigenti; imprese di vigilanza, che occupino mediamente **più di 15 dipendenti** inclusi gli apprendisti e i dirigenti*).

<sup>7</sup> Tale norma è speculare all'art. 20 del DL CURA ITALIA che riconosce la possibilità di presentare domanda CIGO alle aziende ivi rientranti ex art. 10 del d.lgs. n. 148/2015 e che hanno in corso trattamenti di CIGS.

## VADEMECUM D.L. "CURA ITALIA"

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
<b>CONGEDO E ASTENSIONE DAL LAVORO PER CHIUSURA DEI SERVIZI EDUCATIVI</b>	Congedo indennizzato	Lavoratori dipendenti	Congedo di 15 giorni complessivi in presenza di figli di età sino ai 12 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità). Viene corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione.	Congedo= 15 giorni.	Occorre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro non lavoratore.
	Astensione dal lavoro non indennizzata	Lavoratori iscritti alla Gestione separata	Astensione dal lavoro non indennizzata in presenza di figli tra 12 e 16 anni per il periodo di sospensione dei servizi educativi.	Astensione non indennizzata= periodo di sospensione dei servizi educativi.	
	Bonus baby-sitting	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 600. Il <i>bonus</i> è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.		
<b>ESTENSIONE PERMESSI EX LEGGE 104</b>	Permesso mensile retribuito per assistenza disabili	Lavoratori dipendenti	Incremento, fino a 12 giornate, del numero dei giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33, Legge n. 104/1992.	Marzo e Aprile 2020	Periodo coperto da contribuzione figurativa.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
<b>SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI</b>	Tutela del periodo di quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva	Lavoratori dipendenti del settore privato	<p>La quarantena con sorveglianza attiva o la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono equiparate alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non sono computabili ai fini del computo.</p> <p>Per i lavori con disabilità grave o immunodepressi o sottoposti a terapie oncologiche, il periodo di assenza prescritto dall'autorità sanitaria è equiparato al ricovero ospedaliero.</p> <p>Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi alle tutele sanitarie adottate sono a carico dello Stato. L'adozione di tali misure è supportata da certificazione medica.</p>		L'assenza dal lavoro deve essere supportata da certificazione medica comprovate l'adozione delle misure di sorveglianza sanitaria.
<b>LAVORO AGILE</b> Diritto di Precedenza	Priorità per lo svolgimento di <i>Smart-Working</i>	Lavoratori dipendenti	I lavoratori disabili o che abbiano familiari con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Ai lavoratori affetti da gravi patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze.	Fino al 30 aprile	
<b>FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA</b>	Cessazione, riduzione o sospensione attività o rapporto di lavoro	Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi	Riconoscimento di una indennità in caso di cessazione, riduzione o sospensione attività o rapporto di lavoro.		Criteri e modalità di attribuzione saranno definiti con decreto del MLPS.

## VADEMECUM D.L. "CURA ITALIA"

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
<b>INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA</b>	Sostegno al reddito	<p>Liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</p>	Riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro	Marzo 2020	<p>Non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Viene erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>È incompatibile con il reddito di cittadinanza.</p> <p>È incumulabile con le indennità riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori del settore agricolo e ai lavoratori dello spettacolo.</p>

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO	TIPO DI INTERVENTO	DESTINATARI	MISURE	DURATA	NOTE
<p><b>INDENNITÀ ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO</b></p>	<p>Sostegno al reddito</p>	<p>Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AgO, tra cui gli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie</p>	<p>Riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro</p>	<p>Marzo 2020</p>	<p>Non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Viene erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>È incompatibile con il reddito di cittadinanza.</p> <p>È incumulabile con le indennità riconosciute ai professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori del settore agricolo e ai lavoratori dello spettacolo.</p>

## VADEMECUM D.L. "CURA ITALIA"

MISURE IN MATERIA DI WELFARE	DESTINATARI	MISURE	TERMINI PAGAMENTO
<b>SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI</b>	<p>Imprese turistico ricettive            Agenzie di viaggio            Tour operator</p> <p>Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi</p> <p>Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati</p> <p>Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso</p> <p>Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub</p> <p>Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali</p> <p>Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti</p> <p>Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili</p> <p>Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico</p> <p>Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici</p> <p>Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali</p> <p>Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift</p> <p>Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare</p> <p>Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli</p> <p>Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica</p> <p>Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e associazioni di promozione sociale iscritti nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117</p>	<p>Fino al 30 aprile 2020, sospensione di adempimenti e versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail</p>	<p>Entro il 31 maggio 2020, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p> <p>Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.</p>

MISURE IN MATERIA DI WELFARE	DESTINATARI	MISURE	TERMINI PAGAMENTO
<b>SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI SPORT</b>	Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;	Fino al 31 maggio 2020, sospensione di adempimenti e versamenti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail	Entro il 30 giugno 2020, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi. Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.
<b>SOSPENSIONE VERSAMENTI</b>	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.	Sospensione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020	Entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è prevista alcuna applicazione di sanzioni e interessi. Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.



<b>MISURE IN MATERIA DI WELFARE</b>	<b>DESTINATARI</b>	<b>MISURE</b>	<b>TERMINI PAGAMENTO</b>
<b>PROROGA VERSAMENTI</b>	Altri soggetti, diversi da quelli sopra elencati	Rinvio dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, in scadenza il 16 marzo 2020	20 marzo 2020